

REGOLAMENTO N. 2 DELL'8 OTTOBRE 2013 CONCERNENTE LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E LE NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DI CUI AL TITOLO XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI), CAPO VIII (DESTINATARI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

RELAZIONE

Roma, 8 ottobre 2013

Il presente Regolamento ha ad oggetto la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia ed ha la finalità di sostituire il Regolamento ISVAP n. 6/2006, tenuto conto dell'istituzione dell'IVASS ed in conformità con il piano di riassetto organizzativo dell'Istituto di cui alle nuove norme di organizzazione e funzionamento approvate, da ultimo, con delibere del Consiglio del giugno 2013.

Tali norme rivisitano e razionalizzano l'attribuzione delle competenze accertative ed istruttorie in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi trasferendone la titolarità dall'Ufficio Consulenza Legale al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi.

La scelta organizzativa, ispirata a criteri di efficienza, economicità dell'azione amministrativa, razionale utilizzo delle risorse e contenimento dei costi, consente di accentrare presso un unico Servizio di Vigilanza (Intermediari Assicurativi) i compiti di accertamento e contestazione degli addebiti nei confronti di intermediari assicurativi e riassicurativi ai fini dell'irrogazione sia della sanzione amministrativa pecuniaria, sia della sanzione disciplinare. Essa si intende volta a favorire, per quanto possibile, una trattazione coordinata dei profili sanzionatori pecuniari e disciplinari nel presupposto dell'unicità della condotta suscettibile di determinare illeciti di natura pecuniaria e/o disciplinare, pur tenuto conto dei distinti riferimenti normativi alla luce dei quali dovrà effettuarsi la valutazione dell'Istituto.

Unica eccezione al citato accentramento di competenze si ha nel caso in cui la condotta violativa dell'intermediario sia emersa nell'ambito di verifiche ispettive: in tale ipotesi, sulla base del nuovo assetto organizzativo, la competenza ai fini dell'accertamento e della contestazione dell'illecito pecuniario spetta al Servizio Ispezione, mentre la competenza in materia di procedimento disciplinare è attribuita al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi.

Il Regolamento non apporta modifiche sostanziali né al funzionamento del Collegio di garanzia, le cui regole restano immutate, né alle fasi di trattazione del procedimento innanzi al Collegio e di conclusione del procedimento medesimo. Il termine finale entro il quale deve concludersi il procedimento resta confermato in 365 giorni dall'avvio dello stesso, fatte salve, come per il passato, le cause legittime di sospensione.

In coerenza con il citato riassetto organizzativo dell'IVASS, il Regolamento individua:

- l'unità competente ai fini dell'accertamento e dell'avvio del procedimento disciplinare, nonché delle ulteriori incombenze istruttorie, identificata - come detto - nel Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi;
- gli organi di *governance* dell'Istituto ai quali spetta la competenza decisoria per l'adozione dei provvedimenti disciplinari, individuati ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 e dello Statuto di IVASS, nel Direttorio integrato o negli organi da questo delegati (Presidente, Consiglieri).

Inoltre, in un'ottica di maggiore chiarezza e semplificazione, il Regolamento:

- precisa, agli articoli 3 e 4, le fasi relative all'accertamento dell'illecito disciplinare ed all'avvio del procedimento, indicando le modalità di accertamento, la decorrenza dei termini per l'avvio mediante contestazione degli addebiti, i soggetti destinatari della comunicazione di avvio ed i contenuti dell'atto di contestazione;
- elimina la menzione di fasi preistruttorie meramente interne, prive di rilevanza per l'intermediario e per la sua difesa (cfr. art. 3, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 6/2006);
- non prevede la notifica dell'avvio del procedimento alle imprese o agli intermediari mandanti (che hanno in corso, o avevano all'epoca dei fatti, incarichi di collaborazione con l'incolpato), rafforzando la tutela del diritto reputazionale e della riservatezza dell'intermediario fintanto che il procedimento non sia concluso (cfr. art. 3, comma 8 del Regolamento ISVAP n. 6/2006).

Sotto il profilo della valutazione d'impatto e con riguardo agli effetti della regolamentazione sopra delineata sui soggetti vigilati, il Regolamento si muove nell'ambito di un quadro normativo che già individua con precisione il contenuto essenziale degli obblighi posti a carico dei soggetti vigilati, fissando i relativi termini di adempimento.

Le nuove disposizioni non implicano costi aggiuntivi rispetto agli adempimenti già previsti dalla regolamentazione vigente e contribuiscono a migliorare i rapporti con i destinatari in termini di maggiore trasparenza, chiarezza e completezza del procedimento, puntualizzando le fasi della procedura sanzionatoria ed indicando analiticamente gli adempimenti procedurali.

Conclusivamente, il nuovo Regolamento si ritiene adeguato all'obiettivo di fornire aggiornate indicazioni sulla procedura sanzionatoria tenuto conto del riassetto organizzativo dell'IVASS e non comporta apprezzabili sacrifici per gli interessi dei soggetti vigilati.

Il Regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2013 e trova applicazione ai procedimenti disciplinari avviati e a quelli pendenti all'atto della sua entrata in vigore, fatti salvi gli atti adottati a tale data. In pari data è abrogato il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.